



Istituto per Ciechi "Ardizione Gioeni",

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. 095449017 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizionegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizionegioeni.it>

C.F. 80001650870

DISCIPLINARE GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ISTITUTO PER CIECHI ARDIZIONE GIOENI.

Art. 1: Oggetto:

L'Istituto per ciechi Ardizione Gioeni conferisce, alle condizioni di cui al presente disciplinare, un incarico, come da separata delibera di affidamento, di consulenza o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio.

Art. 2: Assenza di incompatibilità

Il legale incaricato deve dichiarare al momento dell'incarico di non trovarsi in alcun stato di incompatibilità o conflitto di interesse per avere in corso un patrocinio in cause introitate contro l'Istituto e deve, altresì, dichiarare di impegnarsi a non accettare eventuali richieste di tali patrocini durante l'espletamento dell'incarico affidatogli e per tutta la durata dell'inserimento in elenco, fatta salva la facoltà di richiedere la cancellazione dallo stesso.

Dovrà inoltre dichiararsi da parte dello stesso l'insussistenza di altre specifiche situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza di comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con la controparte e inoltre di non essersi già occupato della controversia per cui si affida l'incarico per conto della controparte o di terzi.

In caso di riscontro della sussistenza di una causa di incompatibilità fra quelle di cui sopra o comunque previste dal Codice deontologico professionale, l'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile nonché alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

Ove il legale si avvalga dell'ausilio di terzi professionisti per l'adempimento di specifiche attività, dovrà verificare che anche per costoro non sussistano le cause di incompatibilità di cui sopra.

Art. 3: Trattamento dati

Il legale, unitamente all'incarico di cui sopra, riceve anche la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dell'attività idonea ai fini dell'espletamento dello stesso.

In qualità di Responsabile nominato, l'incaricato ha il potere/dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.



Art. 4 . Informative

Il legale deve assicurare all'Istituto, in caso di incarico giudiziale, la documentata conoscenza dell'iter del procedimento per il quale è stato designato, trasmettendo, oltre alle ordinarie notizie sugli esiti delle udienze, tutta la documentazione necessaria per consentire all'Istituto l'aggiornamento dei dati interni sul proprio contenzioso e sull'evolversi della causa (comparse, memorie, relazioni tecniche d'ufficio e di parte e quant'altro eventualmente richiesto dall'Istituto)

Art. 5: Ulteriori oneri

Il legale incaricato assume, altresì, l'onere, in relazione allo specifico incarico, di indicare all'Istituto gli adempimenti amministrativi scaturenti da provvedimenti giudiziali anche non definitivi e di collaborare nella predisposizione degli atti consequenziali sia in caso di soccombenza che di esito positivo del giudizio.

Allorquando in sede di giudizio emergano margini transattivi, valutati positivamente per l'Istituto, il legale dovrà sottoporre allo stesso Ente la proposta corredata da eventuali controproposte, a seguito di accettazione da parte dell'Istituto, procedere alla eventuale redazione di atti ed assistere l'Istituto in sede transattiva. In maniera analoga, a definizione del giudizio, in caso di soccombenza, dovrà indicare se sussistono margini per l'eventuale gravame con l'indicazione dei possibili benefici rispetto alle ulteriori spese da affrontare ed ogni altro profilo relativo all'esecutività del titolo (registrazione, opposizione, pagamento)

Tutte queste attività connesse all'attività difensiva per cui viene dato l'incarico principale non comporteranno ulteriori esborsi per l'Istituto oltre quelli già previsti al successivo art. 7.

Art. 6: Comunicazioni

Al fine di riscontrare eventuali richieste provenienti dall'Organo Tutorio o da altri soggetti legittimati, l'Istituto potrà richiedere al legale incaricato, entro ristretto termine, una relazione sullo stato del contenzioso contenente anche la previsione, ove possibile, sull'eventuale grado di soccombenza nel giudizio nonché sul presumibile rischio economico derivante dallo stesso a carico dell'Istituto. Ove dovessero sussistere presupposti per il recupero anche parziale degli oneri suddetti (rivalsa nei confronti di terzi, spese liquidate in sentenza ecc...) , il legale dovrà tempestivamente comunicarlo, indicando ogni possibile utile soluzione nell'interesse dell'Ente.

Art. 7: Compensi

L'Istituto contratterà di volta in volta sulla base della natura del contenzioso il compenso omnicomprendente con il professionista per l'intera durata dell'incarico giudiziale e in via residuale, solo in caso di mancato accordo, il professionista è obbligato ad attenersi ai valori di cui al D.M 55/2014 decurtati del 50%.. L'Istituto riconosce altresì il rimborso delle spese forfettarie di cui all'art. 2 del succitato D.M.. decurtate del 50%.

.Per la semplice attività di consulenza, saranno applicati parametri diversi da concordare preventivamente per iscritto all'atto dell'incarico. Nel caso in cui l'attività per la quale è stata richiesta la consulenza si trasforma in contenzioso, il compenso corrisposto verrà considerato a titolo di acconto.

Art. 8: Definizione del contenzioso

Al termine del giudizio per cui è stato conferito l'incarico, il legale dovrà trasmettere copia del dispositivo e, appena in possesso, della sentenza nonché adempiere agli oneri di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9 : Revoca incarico

L'Istituto ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o a mezzo PEC con obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il



compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, nei limiti di cui al precedente art. 7.

Art. 10: Recesso

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato con il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, come da art. precedente, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Istituto. In tal caso, quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia

PER L'ISTITUTO _____

Avv. _____

